

CAMERA DEI DEPUTATI N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, PARLATO, MATTEOLI, TASSI, MENNITTI

Presentata il 1° dicembre 1983

**Obbligo dell'uso di caschi protettivi per i conducenti
e le persone trasportate su motoveicoli e ciclomotori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'uso obbligatorio di caschi protettivi per i conducenti di motoveicoli era stato posto all'attenzione della Camera dei deputati sin dalla IV legislatura, ma, malgrado molteplici e reiterate iniziative, non è stato mai risolto. Però la questione non è più procrastinabile sia per il costante aumento del parco dei motocicli e ciclomotori sia per l'elevato numero di infortunati che nel 1982, secondo i dati Istat, fra conducenti e trasportati raggiunse la cifra di 52.838 incidenti con 1.290 morti.

In origine eravamo orientati a stabilire l'uso obbligatorio dei caschi solamente per coloro che si servono dei motoveicoli, ma all'esame delle statistiche dell'Istat, con non poca sorpresa e preoccupazione, abbiamo rilevato che — sempre nel 1982 — si sono avuti 27.679 incidenti con i ciclomotori, cioè ben 4.778 in più rispetto ai motoveicoli. Inoltre anche i deceduti ed i feriti per i ciclomotori superano quelli

dei motoveicoli poiché i primi hanno avuto 662 morti e 27.312 feriti contro i 628 morti e 23.891 feriti per i motoveicoli.

In altre parole, nel campo della infortunistica stradale, i ciclomotori sono senz'altro più pericolosi dei motocicli e, di conseguenza, intendendo operare nel settore della prevenzione, abbiamo stabilito l'obbligatorietà del casco protettivo anche per i conducenti ed i trasportati che si servono di questo mezzo di locomozione.

A tal fine abbiamo elaborato la presente proposta di legge, che va applicata in due tempi. Dapprima è previsto l'obbligo sia per i conducenti di ciclomotori sia di motoveicoli ed anche per i trasportati di usare il casco protettivo a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge (articolo 1 e primo comma dell'articolo 7). In un secondo momento, cioè dopo ventun mesi (vedi primo comma dell'articolo 6 e se-

condo comma dell'articolo 7), sempre dall'entrata in vigore della presente legge, scatta l'obbligo dell'uso dei caschi omologati.

La necessità di questi due termini differenziati deriva dal fatto che, prima di arrivare ai caschi omologati, devono essere dettate le norme uniche da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della robustezza del materiale e delle altre caratteristiche tecniche dei caschi, e la necessità di concedere un congruo lasso di tempo alle imprese che li producono per riattrezzarsi ed ottenere l'omologazione del prodotto.

L'obbligo del casco protettivo impone anche il coordinamento con le norme contenute nell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 512, che ne vieta l'uso, ai fini di polizia. Pertanto con l'articolo 5 di questa proposta di legge l'antinomia delle due norme, disponendo che l'uso del casco da parte dei conducenti di ciclomotori, di motoveicoli e loro trasportati, non ricade sotto la sanzione della citata legge, purché la visiera sia trasparente, non co-

lorata e consenta il riconoscimento del volto delle persone.

Come ulteriore eccezione al divieto di polizia abbiamo previsto che nelle gare e negli allenamenti sportivi che richiedono l'uso del casco — ad esempio, bob, slittino, eccetera — possono esser usati anche quelli con visiera non trasparente o colorata.

Risolto questo punto, i caschi, che nel secondo periodo di applicazione della presente legge saranno prodotti ed immessi in commercio, dovranno essere omologati, cioè resi corrispondenti alle indicazioni contenute nel regolamento n. 22 emanato dal Consiglio economico-sociale dell'ONU, ed approvato dall'Italia, nonché alle norme previste dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), avendo come obiettivo la massima resistenza all'urto della calotta, un'ampia visibilità, una buona percezione dei suoni esterni, e la migliore trasparenza della visiera.

L'ultimo articolo contiene le sanzioni penali.

Affidiamo quindi agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I conducenti di ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici e con potenza inferiore ad un cavallo e mezzo vapore (1,50 CV) e con velocità su strada piana non superiore a 40 chilometri all'ora, nonché quelli di motoveicoli hanno l'obbligo d'indossare un casco protettivo sia nei percorsi urbani che extra-urbani.

Il comma precedente si applica anche ai trasportati.

ART. 2.

I caschi protettivi debbono essere costruiti secondo le direttive del regolamento n. 22 del Consiglio economico-sociale dell'ONU, approvato dall'Italia, e con applicazione delle disposizioni emanate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) nelle parti in cui queste sono più rigorose della normativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ART. 3.

I caschi protettivi, prima di essere immessi in commercio, debbono essere sottoposti all'omologazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Gli estremi della omologazione sono impressi su ciascun casco in modo facilmente controllabile.

ART. 4.

Per essere omologato ogni casco protettivo deve offrire la massima resistenza all'urto, consentire un'ampia visibilità, una buona percezione dei suoni esterni, e la migliore trasparenza della visiera non colorata che non deve in alcun modo rendere difficoltoso il riconoscimento del volto del conducente o dei trasportati.

ART. 5.

Il divieto dell'uso dei caschi protettivi previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, deve intendersi limitato ai casi in cui la mancata trasparenza o la colorazione della visiera rendono difficoltoso il riconoscimento del volto del conducente di ciclomotore o di motoveicolo o del trasportato.

Il divieto di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non si applica a coloro che usano il casco durante gare o allenamenti sportivi, anche se la visiera non è trasparente o colorata.

ART. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro predispone la normativa unica per la produzione di caschi. Detta normativa viene emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le ditte costruttrici di caschi protettivi sono obbligate ad uniformarsi alla normativa unica dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al precedente comma e non possono porre in commercio caschi difformi precedentemente prodotti ed ancora immagazzinati.

ART. 7.

L'obbligo dell'uso dei caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori, di motoveicoli e dei trasportati decorre dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'obbligo della vendita dei caschi protettivi omologati decorre dalla fine del diciottesimo mese dopo l'entrata in vigore della normativa unica di cui al precedente articolo.

ART. 8.

In applicazione della presente legge sono previste le seguenti sanzioni:

a) i contravventori all'uso del casco (primo comma dell'articolo 7) sono puniti con la sanzione amministrativa di lire 50 mila;

b) i contravventori all'uso di caschi con la visiera trasparente e non colorata sono puniti ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) i costruttori che pongono in commercio caschi non omologati dopo il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni;

d) i costruttori che, successivamente alla emanazione della normativa unica di cui all'articolo 6, pongono in commercio caschi anche parzialmente difformi alla normativa, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva, il prefetto della provincia ove ha sede l'impresa, procede al ritiro della licenza;

e) i commercianti che pongono in vendita o vendono caschi non omologati dopo l'entrata in vigore del termine di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.